COMUNE DI TARANTASCA

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12020 – TEL.0171.931921 FAX 0171.931676
e-mail certificata: comunetarantasca@eticert.it
sito internet: www.comune.tarantasca.cn.it

Ordinanza n. 8 del 24.05.2017

OGGETTO: Divieto temporaneo di sosta Via Vittorio Veneto fronte civico n. 22 per lavori di tinteggiatura.

IL SINDACO

Vista la richiesta di divieto temporaneo di sosta Via Vittorio Veneto, piazzetta lato civico n. 22, pervenuta in data 24.05.2017 da parte del Responsabile del Servizio Tecnico;

Considerato che è necessario ultimare le operazioni di tinteggiatura fabbricato Salone Polivalente Comunale, consentendo il posizionamento di attrezzature utili a tale fine;

Ritenuto opportuno per esigenze di carattere tecnico a tutela della pubblica incolumità, di dare corso al provvedimento di divieto di sosta nel tratto sopra indicato per consentire l'esecuzione dei lavori di cui sopra;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il D. Lgs 267/2000;

ORDINA

dalle ore 07.30 del giorno 30.05.2017
alle ore 19.00 del giorno 31.05.2017

è istituito il divieto di sosta
nella Via Vittorio Veneto piazzetta lato civico n. 22

1)L'Ufficio Tecnico è incaricato della tempestiva apposizione dell'idonea segnaletica temporanea e del mantenimento in efficienza della stessa, come previsto dalle norme del D.lvo n. 285 del 30.04.1992, Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;

2)Il responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

3)Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

4)A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

5)In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R N. 495/1992.

6)A norma dell'articolo della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è questo Ufficio Polizia Locale.

7)Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 Codice della Strada.

Dalla Residenza Comunale, lì 24.05.2017

IL SINDACO
GIORDANO Bruna